



Prot. n. 3158 /14 del 15.09.2020

Linee guida generali per erogazione della didattica a distanza

Visto il testo del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» coordinato con la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13, in particolare, l'art. 3 intitolato "Attuazione delle misure di contenimento";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020 e i successivi DPCM in materia;

Visto l'art. 1 comma 1 lettera h del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID ...*nelle quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche o curricolari, le attività medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonchè di quelle curricolari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico*";

Visto il DPCM 11 Marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il testo del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi" coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l'art. 101 recante "*Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica*";

Visto il DPCM 22 marzo 2020 portante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" con il quale sono state disposte ulteriori misure restrittive ed è stata disposta la proroga fino al 3 aprile 2020 di quelle di cui al DPCM 11 marzo 2020;

Visto il DPCM del 1aprile 2020, che ha disposto l'efficacia delle disposizioni dei decreti del presidente del consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 nonché di quelle previste dalle Ordinanze del Ministro della Salute del 20 marzo e successivi;

Visto il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 recante "*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*";

Visto il DPCM del 26 aprile 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" e in particolare l'art. 1, co. 1, lett. K che conferma che "*sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche*

territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza”;

Visto il Regolamento delle Attività formative ulteriori dell'Accademia;

Visti il complesso delle scuole del triennio e del biennio e gli obiettivi formativi dell'Accademia di Belle Arti di Macerata nel Dipartimento di Arti Visive con i corsi di Decorazione, Grafica d'arte, Pittura, Scultura, Illustrazione;

Visto il complesso delle scuole del triennio e del biennio e gli obiettivi formativi dell'Accademia di Belle Arti di Macerata nel Dipartimento di Progettazione Arte applicata con le scuole di Graphic Design, Light Design, Fashion Design, Interior Design, Fotografia, Fumetto e illustrazione e Linguaggi e Arte del fumetto;

Visto il complesso delle scuole del triennio e del biennio e gli obiettivi formativi dell'Accademia di Belle Arti di Macerata nel Dipartimento di Progettazione Arte applicata con la scuola di Nuove tecnologie dell'Arte;

Visto il complesso delle scuole del triennio e del biennio e gli obiettivi formativi dell'Accademia di Belle Arti di Macerata nel Dipartimento di Progettazione Arte applicata con la scuola di Scenografia;

Visto il complesso delle scuole del triennio e del biennio e gli obiettivi formativi dell'Accademia di Belle Arti di Macerata nel Dipartimento di Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico Contemporaneo con Museologia e Museografia;

Visto il DD prot. 1123/14 del 16/03/2020 Emergenza Covid con l'adozione della didattica a distanza;

Vista la comunicazione prot. n. 1201/14 del 19/03/2020 per le norme di utilizzo piattaforma G-Suite adottata per la didattica a distanza;

Visto il DD prot. 2211/14 del 22/06/2020 per lo svolgimento esami di profitto e esami di diploma accademico in modalità telematica;

Ritenuto necessario, per ragioni di semplificazione procedurale, connesse alla situazione emergenziale attuale e di graduale adattamento alla modalità telematica di erogazione della didattica, fornire indicazioni sulle attività formative a distanza;

Tenuto conto, in quanto compatibili, delle indicazioni e delle definizioni di cui alle *Linee Guida per l'Accreditamento Periodico dei Corsi di Studio telematici, delle sedi delle Università telematiche e delle università che erogano corsi di studio in modalità telematica come formulate dall'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR) e reperibili nel sito istituzionale dell'Ente.*

Sentito il parere favorevole del C.A con delibera n. 11 in data 24/06/2020;

Sentito il parere favorevole del C.d.A con delibera n. 32 in data 06 luglio 2020;

Approva le seguenti linee guida:

Per rendere rendicontabile la didattica online viene specificato che sono consentite le seguenti modalità di erogazione:

1 - il complesso di quelle azioni didattiche assimilabili alla didattica frontale in aula, focalizzate sulla presentazione-illustrazione di contenuti da parte del docente e assegnazione di progetti. Possono essere erogate registrazioni audio-video, lezioni in web conference e qualsiasi materiale strutturato ai fini didattici e offerto in ambienti web di vario tipo.

2 - gli interventi didattici rivolti da parte del docente/tutor all'intera classe (o a un suo sottogruppo), tipicamente sotto forma di dimostrazioni o spiegazioni aggiuntive presenti in faqs, mailing list o web forum (dimostrazione o suggerimenti operativi su come si risolve un problema, esercizio e similari);

3 - lezioni strutturate, individuali o collaborative, assegnazioni di progetti multidisciplinari con il coinvolgimento attivo fra docenti, tutor e studenti;

5 - le forme tipiche di valutazione formativa: questionari, test in itinere, revisioni.

Si precisa inoltre che non sono considerate attività didattica le interazioni a carattere orientativo sui programmi, sul corso di studi, sull'uso della piattaforma e simili, che rientrano in semplice tutoraggio di orientamento.

Nella erogazione dei singoli insegnamenti, **le attività di didattica a distanza dovranno coprire tutte le ore frontali (100%) previste per l'insegnamento in presenza, specificando che un'ora di lezione frontale online corrisponde a due ore di impegno didattico.**

Si precisa che nella modalità mista (in presenza e online) il docente è tenuto a conteggiare:

1 - le ore in presenza come intere; 2 - quelle online rimanenti secondo la percentuale del 50%

Tabella riepilogativa delle corrispondenze tra CFA, ore frontali, ore online (art. 6 del D.P.R. 212/2005 Crediti formativi accademici)

Tipologia materia/CFA	4 CFA	6 CFA	8 CFA	10 CFA	12 CFA
Teorica (T) <i>30% ore frontali</i>	30 ore in presenza o 15 ore se online	45 ore in presenza o 22,5 ore se online	60 ore in presenza o 30 ore se online	75 ore in presenza o 32,5 ore se online	90 ore in presenza o 45 ore se online
Teorico pratica (TP) <i>50% ore frontali</i>	50 ore in presenza o 25 ore se online	75 ore in presenza o 32,5 ore se online	100 ore in presenza o 50 ore se online	125 ore in presenza o 62,5 ore se online	150 ore in presenza o 75 ore se online
Laboratoriale (L) <i>100% ore frontali</i>	100 ore in presenza o 50 ore se online	150 ore in presenza o 75 ore se online	200 ore in presenza o 100 ore se online	250 ore in presenza o 125 ore se online	300 ore in presenza o 150 ore se online

La Direttrice
f.to Prof.ssa Rossella Ghezzi

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 c.2 del D.Lgs 12/02/1993 n.39. Nota: ai sensi dell'art.6 c.2 L. 412/91, non seguirà trasmissione dell'originale con firma autografa